



# Un paracadute che tutela anche noi

Non solo il cliente. La polizza conviene. Più di mille Colleghi non hanno aspettato l'obbligo

**È** vigente dal 14 agosto l'obbligo di avere una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. L'obbligo interessa tutti i professionisti ordi-

nistici e, da quella data, anche i professionisti della sanità, i soli ad avere avuto un congelamento biennale dell'obbligo, fino all'epilogo finale di questa estate. Infatti, l'obbligo coinvolge tutti i professionisti intellettuali, dai notai agli architetti, ma i maggiori problemi si erano presentati nel settore sanitario, dove alla fine i dipendenti dal SSN sono stati esclusi dall'obbligo di assicurarsi individualmente (il SSN vi provvede già). Sono quindi coinvolte le strutture sanitarie pubbliche e circa 200 mila sanitari privati fra odontoiatri, medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, pediatri, medici veterinari, ostetriche e infermieri che lavorano nella sanità privata.

Nel ripercorrere gli aspetti salienti di questo passaggio normativo storico, ricordiamo anche i risvolti di convenienza e di autotutela professionale che discendono dall'aver una copertura assicurativa. Stime di ANMVI indicano in oltre mille i Medici Veterinari liberi professionisti che non hanno aspettato l'imposizione di legge per dotarsi di copertura assicurativa.

## SEMAFORO VERDE

Come si è arrivati a far scattare l'obbligo? È il Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia), definitivamente convertito in legge questa estate, ad avere sdoganato l'assicurazione per responsabilità civile professionale; il provvedimento esonera solo i singoli medici dipendenti del SSN (salvo i casi di esercizio professionale in regime di libera professione), senza più contenere alcuna proroga per tutti gli altri, come era avvenuto in passato.

## LA 'NORMA MADRE'

La prima fonte legislativa è il DL 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) varato dal Governo Berlusconi e convertito in legge dello Stato. È qui che per la prima volta si introduce nell'ordinamento professionale il seguente obbligo (articolo 5, lettera e): «a tutela del cliente,

il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale». Questa stessa legge aggiunge che «il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale». L'anno successivo, il Governo Monti con il D.P.R. 137/2012 vara il *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*, secondo quanto disposto dal Governo precedente, sospendendo l'obbligo di dodici mesi per dar tempo alle compagnie assicurative di studiare le convenzioni con le categorie. Il congelamento si protrarrà fino all'agosto di quest'anno, per altre problematiche che qui non tratteremo limitandoci a ricordare la mancata costituzione di un Fondo per i professionisti senza copertura, sul modello della RC auto.

## QUALI DANNI?

La Legge è emanata «a tutela del cliente», vero destinatario della norma. Si può infatti dire che «la responsabilità civile altro non è che il dovere di risarcimento per aver leso la sfera giuridica del nostro cliente» (cfr. 30giorni n.5-2013). L'assicurazione dovrà coprire i danni al cliente, derivanti «dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso». Tutti i danni causati: sia quelli derivanti da responsabilità «contrattuale» che da responsabilità «extracontrattuale». È la somma delle due a fare la responsabilità civile.

## SANZIONI?

Il quadro normativo e attuativo non è ancora esaustivo e completo, ma per ciò che riguarda i medici veterinari liberi professionisti le cose stanno così: sono tenuti a sottoscrivere una polizza per danni causati a terzi nell'esercizio professionale. In difetto, non sono previste sanzioni normative, ma disciplinari, vale a dire che non avere una copertura RC rappresenta un illecito disciplinare perseguibile dall'Ordine di appartenenza. Siamo quindi di fronte ad un caso di regola deontologica sorretta dalla Legge dello Stato, pertanto l'Ordine che procedesse nei confronti di un iscritto senza copertura deriva il suo potere da una fonte giuridica. Per il Codice Deontologico del Medico Veterinario c'è responsabilità disciplinare nei casi di inosservanza



## COLPA DEL SINGOLO O DELLA STRUTTURA?

La Legge obbliga il singolo professionista, nell'esercizio libero professionale, a dotarsi di una propria polizza RC. La prestazione intellettuale, quella medica in particolare, è fortemente connotata dalla componente personale anche se si esercita in équipe. Rileggiamo Lauretta Cocchi su 30giorni: «Nel caso di medici veterinari che operano all'interno di strutture veterinarie, i profili di responsabilità contrattuale diventano più complessi. In questo caso il cliente instaura un duplice rapporto: con il professionista (per la prestazione medico-sanitaria) e con la struttura (per gli elementi accessori, quale la struttura, le attrezzature, il personale di supporto). Per analogia con la più ampia casistica della medicina umana (e con la giurisprudenza di Cassazione), in caso di errore del professionista si può ritenere sussi-

stente la responsabilità contrattuale sia del medico veterinario che della struttura». Ecco perché i migliori broker del ramo assicurativo, Marsh è valutato fra questi, hanno studiato il settore veterinario proponendo soluzioni di copertura sia individuale che di struttura. I Medici Veterinari che collaborano occasionalmente devono essere assicurati per conto proprio. Nel caso di più veterinari che esercitano la professione nel medesimo studio non è possibile stipulare un contratto unico a tutela di tutti i professionisti in quanto la polizza può avere come assicurato esclusivamente una persona fisica e non è pertanto possibile stipulare un contratto unico a tutela dei professionisti. Si dovranno attivare tanti contratti quanti sono i singoli professionisti. Per approfondire si vedano le faq sul sito [www.marshaffinity.it](http://www.marshaffinity.it) raggiungibili dal sito


o ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo. Per il nostro Codice Deontologico, il rapporto con il cliente «è fondato sulla fiducia e sull'assunzione della responsabilità professionale». La responsabilità professionale è in-

dividuale e non delegabile, ciò spiega lo spirito dell'obbligo *individuale* di assicurarsi.

## CONTRATTUALE

Il medico veterinario libero professionista stipula sempre - anche in forma non scritta - un contratto con il proprio cliente assumendo una re-

## DEDUCIBILITÀ FISCALE



Il costo sostenuto dal Medico Veterinario per la polizza di RC Professionale è deducibile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. L'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi) detta le disposizioni per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Il comma 1 del citato articolo 54 dispone che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Le condizioni per la deducibilità dei costi sono le seguenti: a) Principio di cassa - L'articolo 54 del DPR

917/86 stabilisce che i costi devono essere sostenuti nel periodo d'imposta. In altre parole per determinare se una spesa è deducibile bisogna fare riferimento al principio di cassa in base al quale concorrono alla formazione del reddito le spese effettivamente sostenute (pagate); b) Principio di competenza - Ci sono però alcune eccezioni al principio di cassa. Infatti per alcune spese si applica il principio di competenza ammortamento dei beni strumentali, canoni di leasing, spese di ristrutturazione di immobili, quote di indennità per TFR (Trattamento di Fine Rapporto) lavoratori dipendenti. In tali casi infatti la deduzione del costo deve avvenire in relazione non al momento in cui il costo è stato sostenuto ma al periodo a cui detto costo è riferibile (principio di competenza); c) Principio dell'inerenza - Una ulteriore condizione viene posta dalla legge per la deduzione dei costi. I costi devono essere inerenti. L'inerenza deriva dall'oggetto della professione esercitata. Per fare un esempio, un professionista che esercita l'attività di medico veterinario non può considerare inerenti i costi sostenuti per l'acquisto di un tecnigrafo la cui spesa risulta invece inerente per l'attività di un ingegnere/architetto. È importante inoltre considerare la documentazione della spesa, perché una spesa possa essere deducibile, deve essere documentata.

I documenti che provano il sostenimento della spesa possono essere costituiti da: fattura/ricevuta fiscale (alberghi, ristoranti, ecc.), semplice ricevuta (acquisto di quotidiani, valori bollati, premi assicurativi, ecc.), scheda carburanti. Nel caso specifico i premi pagati per l'assicurazione RC professionale sono certamente deducibili se rispettano tutte le condizioni sopra indicate. Si tratta infatti di costi sostenuti dal professionista per proteggersi da eventuali danni che potrebbero essere arrecati agli animali in cura.

(Giovanni Stassi)



sponsabilità contrattuale. Per il Codice Civile (artt. 2229 e seguenti sul contratto d'opera intellettuale) siamo in presenza di una obbligazione fra le parti e quando il Medico Veterinario non rispetta gli impegni contrattuali assunti con il cliente (es. un intervento chirurgico) scatta l'articolo 1218 del Codice civile: "Il debitore (il professionista) che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". La deontologia veterinaria va di pari passo quando sancisce che la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale è una violazione dei doveri professionali. Deontologia vuole anche che il Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione della responsabilità contrattuale, sia «tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche». Il consenso informato può quindi assumere una valenza molto importante nel rapporto con il cliente e nell'accertamento della responsabilità civile professionale. Ma attenzione: l'assenso del cliente non elimina la responsabilità del medico veterinario dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia. Secondo la Cassazione,

esiste, a carico del professionista, anche uno specifico obbligo di comunicare al cliente la propria incapacità ad eseguire una data prestazione. Ecco un altro parallelo con il Codice deontologico.

#### EXTRACONTRATTUALE

Poniamo il caso dell'animale ricoverato per un intervento chirurgico (obbligazione contrattuale vera e propria verso il cliente) che provoca danni (es. morde) a terzi mentre è sotto la custodia del Medico Veterinario e/o della struttura. Al di fuori dell'obbligo contrattuale possono verificarsi inconvenienti causa di danni a terzi. Non siamo in presenza di inadempimento contrattuale (la circostanza non attiene alla bontà della prestazione chirurgica), ma nell'accadere di una circostanza, dolosa o colposa, di un danno ingiusto ad altri, per non avere rispettato il dovere del *neminem laedere* (non ledere l'altri sfera giuridica). L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga a risarcire il danno. Attenzione: danno a terzi, non *infortunio*. Le polizze RC non coprono gli infortuni subiti dal Veterinario se è quest'ultimo la vittima del cane mordace (o riceve un calcio da un cavallo durante una visita); la polizza RC non agisce come polizza infor-


tuni bensì come garanzia creata esclusivamente per responsabilità civili del veterinario assicurato nei confronti di terzi.

#### QUASI NIENTE DI NUOVO

Ben prima dell'obbligo di polizza RC, il Medico Veterinario era già sottoposto dal Codice Civile alla responsabilità professionale. Trovarsi nell'evenienza di doversi difendere o di doverla ammettere, il professionista senza una polizza si trovava ad affrontare la situazione senza alcun tipo di paracadute. Le compagnie assicurative non liquidano i danni senza verificare che vi sia davvero un motivo per farlo, perciò ricorrere alla polizza non vuol dire 'ammettere di avere sbagliato' ma porsi nei riguardi del cliente in modo professionalmente attrezzato: se il professionista avrà agito bene, non scatterà nessun risarcimento. Ed è proprio qui che subentrano tutte le considerazioni positive che discendono dall'aver un paracadute assicurativo. Senza contare che è a carico del cliente che voglia ottenere il risarcimento, l'onere di provare (articolo 2697 del Codice Civile) non solo il danno, ma anche la colpa del prestatore d'opera intellettuale e il nesso di causalità tra colpa e danno. In dettaglio, l'articolo 2697 CC (Onere della prova) recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". È invece onere del medico dimostrare di avere diligentemente adempiuto la propria prestazione al cliente che chiede il danno. E qui subentra la questione della 'colpa lieve'.

#### E LA COLPA LIEVE?

Ad attenuare la responsabilità professionale dei sanitari è intervenuto il DI Balduzzi. L'ex ministro della Salute ha infatti evitato che determinate circostanze (*colpa lieve*) ricadano nel penale. La norma (articolo 3 comma 1 della legge n. 189/2012) ha disposto: «L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». La 'colpa lieve' non è un'invenzione giuridica del Ministro Balduzzi; già l'articolo 2236 del Codice civile va incontro al professionista: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera (il professionista) non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Per 'problemi tecnici' si intendono quelle difficoltà che sono obiettivamente risolvibili solo mediante una preparazione professionale superiore, nella quale interviene anche una diligenza qualificata (cioè specifica) del prestatore d'opera intellettuale (il medico veterinario). Si consideri inoltre che la prestazione veterinaria è inquadabile tra le obbligazioni di mezzi: il professionista non risponde del raggiungimento di un risultato (es. la guarigione), ma dell'osservanza dello standard di "diligenza" di riferimento. E la diligenza - è sempre il Codice civile a dirlo - si valuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata: quella di un veterinario non è quella di un notaio o di un architetto. Problemi tecnici di speciale difficoltà sono, generalmente, problemi di nuova emersione: ad esempio, in ambito medico, si ha la limitazione di responsabilità soltanto se il caso non è stato ancora sufficientemente studiato o è oggetto di contrastanti trattamenti terapeutici (fonte brocardi.it). La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della norma-Balduzzi. Nel caso di «colpa lieve», l'esercente la professione sanitaria non risponde penalmente ma civilmente ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il giudice, «anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta» del sanitario che abbia seguito buone prassi e linee guida accreditate dalla comunità scientifica. ■



#### MA NON È FINITA

**D**i RC Professionale si sta occupando anche il Parlamento. Un Comitato ristretto in Commissione Affari Sociali sta elaborando un testo unificato (Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario) che raccoglie otto proposte di legge. La discussione ha considerato anche l'ipotesi di non procedere alla determinazione di una specifica forma di responsabilità penale e civile dell'esercente la professione sanitaria, ma in Commissione si è osservato che "non si può prevedere una posizione di assoluto privilegio per gli operatori sanitari, ciò comporterebbe inevitabilmente la compressione della tutela del cittadino". Nel corso del dibattito parlamentare, il Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, ha affrontato il problema di quei sanitari che "corrono il rischio di non trovare compagnie disposte ad assicurarsi". Per tale ragione il Ministero della salute, parallelamente al lavoro che si sta svolgendo in Parlamento, ha avviato una profonda riflessione sul tema.

A quel tavolo, sono emersi alcuni punti chiave, fra cui "l'ipotesi di una fattispecie autonoma di reato colposo o la sostituzione di un apposito Fondo di solidarietà per chi ha subito danni derivanti da prestazioni professionali sanitarie". Inoltre la legge (articolo 3 della L. n. 189 del 2012) ha previsto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, demandando ad un atto regolamentare la determinazione dei casi e delle modalità con cui il professionista possa essere agevolato nel sostenere una polizza. Lo stesso decreto dovrà dettare requisiti uniformi per i contratti di assicurazione. Questo decreto ancora non c'è, ma De Filippo ha aggiunto che "un intervento organico in tale materia non è rinviabile". L'incremento del numero dei contenziosi in ambito sanitario registrato negli ultimi anni merita l'aggettivo 'allarmante' e "ha comportato una crescita consequenziale di comportamenti di tipo difensivo, le cui conseguenze, come sappiamo, sono devastanti sia in termini di sicurezza dei cittadini sia in termini di costi sulla spesa sanitaria". L'obiettivo, ha concluso De Filippo, non è "la ricerca dell'impunità per i professionisti che sbagliano, ma che, al contrario, assicurando la giusta serenità ai professionisti, rafforzati il diritto dei cittadini ad essere tutelati nei casi di *malpractice*".

**Softec** ... puntate vincenti!  
Technology and Research srl

Esperti Qualificati riconosciuti dal Ministero del Lavoro per i controlli periodici degli impianti radiologici a norma di legge.

CONVENZIONATI ANMVI PER IL CONTROLLO DEI RADIOLOGICI

per informazioni dettagliate:  
[www.radioprotezione.com](http://www.radioprotezione.com)

Tariffe in convenzione

**CONTROLLI DI RADIOPROTEZIONE**

per contattarci: tel. 051.444533 - e-mail: [info@radioprotezione.com](mailto:info@radioprotezione.com)  
fax 051.444531 - posta: via Stracciari, 2 40141 Bologna